sensi d	di convenzione tra il comune di Fano e l' Associazione di promozione sociale individuata ai dell'articolo 56 del "codice del terzo settore" per attività di volontariato nel settore della one civile per il periodo,
Frances	o, con la presente scrittura privata, il Comune di Fano (di seguito solo Ente), con sede in Via San co n. 76, partita IVA 00127440410, qui rappresentato dal Responsabile del Settore 5 LL.PP, , domiciliato ai fini della presente presso la sede dell'ente, il quale dichiara di
agire in 00/00/00	nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (provvedimento del Sindaco n° del
е	
seguito ,co	azione/Organizzazione senza scopo di lucro denominata (di solo Associazione) con sede in Via/Piazza n. dice fiscale, nella persona del legale rappresentate Signor/a, nato/a a il CF, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse
	ociazione/Organizzazione;
Premes	so che:
•	con deliberazione di Consiglio comunale del 14 novembre 2018, n. 174 è stato approvato il nuovo Piano di Emergenza Comunale di protezione civile;
•	il Sindaco è l'Autorità a livello locale di coordinamento e utilizzo del Volontariato di Protezione Civile in base alla normativa vigente in materia;
•	il Piano di Emergenza Comunale definisce, a livello politico-decisionale nonché tecnico-operativo, il contenuto del Servizio di Protezione civile, fornisce i dati riguardanti il territorio, individua i rischi e delimita le zone potenzialmente interessate dagli eventi calamitosi, trasferisce a livello cartografico i dati attinenti alle risorse e la possibile fonte di rischi prevalenti, individua il sistema di allertamento (ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazione), nonché le modalità di intervento;
•	in data è stato pubblicato un avviso di interesse con allegato schema di convenzione per l'individuazione di un Ente del Terzo Settore interessato a prestare la propria collaborazione in materia di volontariato di Protezione Civile ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017;
•	con determina dirigenziale del 00 luglio 2020 l'Associazione è risultata affidataria del servizio oggetto della presente convenzione;
•	l'Associazione è iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore dal//;
•	l' Associazione di Volontariato "" è iscritta all'Albo/Elenco territoriale Regionale di Protezione Civile;
•	l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali [Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];
Richian	nati:
<b>)</b>	il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
<b>)</b>	il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
<b>)</b>	il Codice civile;
<b>•</b>	gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
<b>•</b>	il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;
•	il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici;

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

regionale e la sua organizzazione;

lo Statuto comunale;

la Legge Regionale n. 32 11.12.2001, n. 32 che disciplina il sistema di Protezione Civile a livello

L'Ente e l' Associazione	, d'ora in avanti	approvano i richiami e le
premesse quali parti integranti	e sostanziali della presente.	

### Art. 2. Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione \_\_\_\_\_\_e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, delle attività di supporto agli interventi di protezione civile per tutte le attività di soccorso e superamento dell'emergenza derivanti da eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale, che possono essere fronteggiati dal comune con mezzi propri ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge Regionale 32/2001, oltre alle attività di promozione e divulgazione della cultura del volontariato.

#### Art. 3. Attività svolte dall'associazione

L'Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare l'Associazione:

- si prefigge, senza fini di lucro anche indiretto, attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza come disposto all'art. 2);
- svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai suoi principi;
- è ausiliaria delle Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme che la riguardano.

Scopi e finalità sono perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche Leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione Civile, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", al Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", alla Legge Regionale 32/2001.

#### Art. 4. Servizio di protezione civile

In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 7 della Legge n. 1/2018, l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato, con le seguenti modalità:

- fornendo la propria collaborazione all'Ente;
- attivandosi tempestivamente per i servizi richiesti nei siti assegnati;
- non abbandonando la sede delle operazioni senza averne data preventiva comunicazione all'Ente;
- comunicando all'Ente l'eventuale esigenza di interrompere le attività;
- mantenendo i volontari operativi assicurati per tutta la durata della Convenzione; ogni volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso una sola organizzazione di volontariato in Convenzione con la Protezione Civile del Comune di Fano;
- non utilizzando simboli distintivi della Protezione Civile del Comune di Fano in attività non esplicitamente autorizzate dall'Ente;

Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate: in tali casi, l'eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà del Comune dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.

Le attività in cui l'Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative ai seguenti ambiti di rischio, secondo il modello di intervento previsto nel Piano di Emergenza Comunale:

- rischio idrogeologico;
- rischio mareggiate (inondazione marina);
- rischio neve;
- rischi metereologici: nubifragi, mareggiate e anomalie termiche;

- rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- rischio inquinamento costiero;
- rischio diga;
- rischio sismico;
- informazione e formazione della popolazione;

L'Associazione garantisce altresì l'attivazione dei volontari per operazioni di monitoraggio del territorio in fase di allerta, preallarme ed emergenza, con particolare riguardo ai corsi d'acqua e per interventi di assistenza alla popolazione.

#### Art. 5 - Attività in carico all'Associazione

Per gli interventi di cui all'art. 4 i Volontari dell'Associazione si attiveranno, secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale., su richiesta dei componenti del Servizio Comunale di Protezione civile, secondo le funzioni previste dal citato Piano di Emergenza Comunale (PEC).

In tutti i casi di intervento dell'Associazione il coordinamento e la gestione delle operazioni saranno sempre a carico del del Servizio Comunale di Protezione civile, secondo le funzioni previste dal citato Piano di Emergenza Comunale (PEC).

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di Legge, a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare, procurando di farle rispettare ai propri aderenti.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza l'Associazione s'impegna a fornire reperibilità 24 ore su 24 e la disponibilità all'attivazione entro i tempi stabiliti nella richiesta di attivazione e comunque entro un'ora.

L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività.

#### Art. 6 - Tipo di collaborazione richiesta

L'Associazione s'impegna a fornire, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione persone volontarie - inserite nell'elenco regionale del volontariato - disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo e in grado di attuare attività di Protezione Civile.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione Comunale, né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

L'attività di volontariato deve intendersi prestata da ciascun volontario in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici per l'Associazione alla quale è iscritto.

In nessun caso i volontari dell'Associazione potranno svolgere compiti di ordine pubblico e sicurezza (nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DPC/CG 0018461 del 2009) né espletare servizi di polizia stradale ("Nuovo Codice della Strada" D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, art. 12).

Nell'ambito della presente convenzione, senza il presupposto di pericolo per la pubblica incolumità derivante da qualsiasi evento, i volontari dell'Associazione non potranno svolgere compiti di normale amministrazione quali, ad esempio, trasporti, ausiliari del traffico, ecc., né essere utilizzati nei normali servizi di viabilità.

L'Associazione ha comunque la facoltà, nel rispetto delle vigenti normative, di aderire ad ulteriori convenzioni sia con il Comune di Fano o con altri Enti, associazioni o privati finalizzate alle collaborazioni non previste od escluse dalla presente convenzione.

#### Art. 7 - Impegni dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo gratuito quali sedi associative ed operative i seguenti locali:

- magazzini ubicati in via Campanella 1 (area CODMA) cosi identificati:
  - ∘ Box 09.
  - ∘ Box 16,
  - ∘ Box 19.
  - ∘ Box 20.
  - ∘ Box 21.
  - ∘ Box 22;Via Campanella, 1 (Area CODMA): BOX 20, BOX 19, BOX 16, BOX 09;
- area attrezzata a primo soccorso alla popolazione sita in via Enrico Mattei Loc. "In qualchiera" e relative pertinenze;
- Centro Operativo Comunale (COC), via Borsellino 2/d

L'Amministrazione Comunale concede in uso le strumentazioni e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 di seguito elencati:

## **MEZZI E STRUMENTI/ATTREZZATURE**

- 1) Autocarro Mercedes Benz targato PS 456111 attrezzato con:
- turbina per neve;
- lama spartineve;
- spargisale;
- attrezzatura rotofalciatrice a braccio estensibile
- 2) n. 1 Ponte radio con relative frequenze;
- 3) n. 5 ricetrasmittenti portatili;
- 4) n. 1 insacchettatrice per argini provvisori;

I mezzi e gli strumenti/attrezzature sopra citati dovranno essere utilizzati solo per le attività disciplinate dalla presente convenzione e solo dai volontari dell'Associazione come da elenco da depositarsi preventivamente presso gli uffici comunali di protezione civile facenti capo al Settore V – LL.PP contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Sarà cura dell'Associazione procedere al tempestivo aggiornamento dell'elenco sopra citato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre o estendere la concessione in uso dei mezzi e di altri strumenti/attrezzature di proprietà, in ogni momento e per qualsiasi insindacabile motivo.

Eventuali acquisizioni di specifici materiali, strumenti/attrezzature e mezzi da parte dell'Ente, concessi in uso all'Associazione, saranno assoggettati alla presente convenzione tramite apposito verbale di presa in consegna.

Tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature concessi in uso dovranno essere identificabili con le insegne del Comune di Fano.

L'Associazione dovrà predisporre l'eventuale identificazione di Protezione Civile, anche con l'utilizzo dei propri loghi, a patto che siano facilmente rimovibili, in caso di utilizzo degli stessi da parte dell'Amministrazione per altri scopi.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni momento l'utilizzo dei suddetti mezzi e strumentazioni per le proprie necessità.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di accedere ai locali in qualsiasi momento e di poter visionare i registri di cui al successivo art. 9.

### Art. 8 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a garantire che i propri volontari che intervengono nelle attività operative, anche in situazioni di crisi e di emergenza, abbiano:

- -· l'assicurazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi:
- l'idoneo equipaggiamento individuale (D.P.I.), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dalle disposizioni specificamente vigenti per il volontariato di protezione civile;

- espletato le visite mediche, conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative;
- ottenuto la formazione prevista dalla normativa vigente in ragione delle attività di protezione civile da svolgere;
- la maggiore età.

L'Associazione si impegna a produrre, su richiesta dell'Ente, copia della documentazione attestante l'assicurazione dei volontari operativi.

L'Associazione si impegna a manutenere e gestire, con la cura del buon padre di famiglia, tutti gli immobili, le aree ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione.

L'Associazione si impegna inoltre ad assicurare che gli automezzi e le attrezzature, messi a disposizione per le attività, siano:

- esclusivamente di proprietà dell'Associazione o concessi in comodato d'uso gratuito da Enti ed Istituzioni oppure da Coordinamento/Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile;
- omologati per l'uso previsto negli interventi a cui sono destinati;
- conformi alle disposizioni che regolano la circolazione;
- revisionati dai competenti Uffici della Motorizzazione;
- provvisti di specifica polizza assicurativa in corso di validità.

L'Associazione si impegna a produrre, a richiesta dell'Ente:

- copia del libretto di circolazione e della polizza assicurativa;
- documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l'allestimento, riportante il logo e la dicitura "Protezione Civile".

L' Associazione mantiene rilevato e indenne il Comune da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza degli impegni suddetti.

L'Associazione ha una sede operativa ubicata nel territorio del Comune di Fano in Via presso la quale è presente e funzionante la dotazione di attrezzature e mezzi come sotto elencata.

L'Associazione si impegna altresì a:

- mettere a disposizione i propri mezzi di trasporto, soccorso ed emergenza, indicati sull'elenco che viene allegato alla presente convenzione (Allegato \_\_\_\_\_):
- n° \_\_\_\_ (almeno 2) di autoveicoli per il trasporto persone per percorsi fuori strada con trazione integrale (4x4),
- n° (almeno 1) autocarri per la movimentazione di materiali e attrezzature fino a 7,5 q;
- curare il mantenimento in efficienza operativa e la gestione del Centro Operativo Comunale del COC, dei collegamenti radioelettrici e degli apparati radio, dei mezzi concessi in uso o messi a disposizione dall'Amministrazione;
- garantire l'attivazione dei volontari per operazioni di monitoraggio del territorio in fase di allerta, preallarme ed emergenza, con particolare riguardo ai corsi d'acqua e per interventi di assistenza alla popolazione e secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale.

L'associazione si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione le seguenti attrezzature in pronta disponibilità ed relativi operatori, individuati tra i propri volontari opportunamente formati per l'utilizzo:

- n° 2 idrovore, con portata di almeno 1000 lt/min, idonee per funzionare in situazioni di emergenza (motopompe o elettropompe con generatore), facilmente trasportabili sugli eventi, complete di tubazioni di pescaggio per una lunghezza minima di m. 8 e delle manichette di allontanamento fino ad una distanza minima di m.30;
- n° 3 motoseghe, complete delle relative dotazioni di sicurezza;
- n° 1 torre faro in grado di illuminare un'area d'intervento di almeno 150 mq;
- n° 1 decespugliatore manuale;
- n° 1 idropulitrice a pressione corredata di generatore, facilmente trasportabile o in alternativa modulo motopompa anticendio installata su di un mezzo operativo;

### Art. 9 - Mantenimento in efficienza operativa del COC

La struttura del COC potrà essere utilizzata dall'Amministrazione Comunale, per proprie esigenze o concedendola in uso ad altre organizzazioni che svolgono attività afferenti o complementari alla Protezione Civile per riunioni, corsi di aggiornamento e formazione ecc.

L'Associazione ha l'incarico di referente per le attività svolte nei locali del COC ed a tal proposito dovrà:

- predisporre un calendario di utilizzo, condiviso con l'Amministrazione Comunale;
- garantire l'apertura, il presidio con almeno un volontario e la chiusura della struttura;
- garantire la vigilanza sul numero dei presenti che non dovranno superare le 60 persone;
- annotare su un apposito registro la data e l'orario di utilizzo, l'organizzazione o Ente che l'utilizza, la motivazione o denominazione dell'evento, il numero dei partecipanti;
- annotare su un apposito registro e segnalare all'Amministrazione, in caso di mancato ripristino, i danni procurati a strutture, arredi, impianti, suppellettili, ecc. durante il periodo di utilizzo del COC;
- annotare su un apposito registro e segnalare all'Amministrazione la mancata tempestiva comunicazione di annullamento dell'evento per il quale è stato richiesto COC;
- trasmettere obbligatoriamente ogni bimestre apposito report, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione, per rendere edotta l'Amministrazione comunale Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica in merito ai soggetti che hanno utilizzato la struttura (indicando l'evento e la data di svolgimento) e le eventuali criticità riscontrate.

Inoltre il C.O.C. dovrà essere gestito secondo le seguenti disposizioni e dovranno essere garantiti:

#### **ESERCIZIO IN ORDINARIO:**

- la pulizia ed areazione dei locali, il reintegro dei materiali di consumo;
- la funzionalità del centro mediante attivazioni mensili di tutte le apparecchiature elettriche informatiche, radio, ecc.;
- Interventi di manutenzione ordinaria;

#### **ESERCIZIO IN EMERGENZA:**

- l'apertura del C.O.C. su richiesta del Sindaco o chi per esso;
- il posizionamento e l'allaccio del gruppo elettrogeno per garantire la continuità elettrica;
- l'attivazione della sala Radio che sarà poi gestita dalla relativa Funzione operativa del C.O.C.;
- il presidio costante della struttura con la presenza di almeno un volontario in grado di garantire il funzionamento della struttura (riattivare interruttori che scattano, attivare collegamenti internet, usare fotocopiatrici e fax, distribuire cancelleria, ecc..);
- organizzare il servizio di portineria all'ingresso;
- provvedere al servizio di pulizia;

## Art. 10 - Rimborsi spese sostenute per affrontare le emergenze

Le spese sostenute dall'Associazione durante gli interventi in emergenza, disposti dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'art. 2 e secondo il Piano di Emergenza Comunale, che non siano prese in carico dal Dipartimento Regionale o Nazionale di Protezione Civile, saranno rimborsate dal Comune di Fano ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 D Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il Comune di Fano riconoscerà all' Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta.

Sarà inoltre riconosciuto, nella misura fissa pari al 10% delle spese come sopra documentate, il rimborso dei costi indiretti sostenuti dall' Associazione per svolgere l'attività affidata, consistenti quali spese di organizzazione generale, spese telefoniche, spese di trasporto e stoccaggio materiali e mezzi, quote di ammortamento non superiori al 12,5% annuo delle attrezzature acquistate e simili.

Il rimborso spese così determinato su base annua verrà erogato in due rate:

• la prima, pari al 50% del valore, entro il 31 luglio di ciascun anno per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno:

• la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31 gennaio di ogni anno, ma solamente in seguito alla presentazione e alla eventuale verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

#### Art. 11 Durata della convenzione

L'Ente si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla stipula della convenzione e scadenza il 31/12/2026.

L'Ente e l'Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

E' prevista una eventuale proroga tecnica per l'espletamento di una nuova procedura comparativa per il periodo massimo di mesi sei (6). In tale periodo verranno rimborsate spese effettivamente sostenute e documentante ai sensi dell'art. 10 entro un massimo di € 10.000,00.

#### Art. 12 - Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette all'Ente l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

#### Art. 13 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 polizza per assicurare i volontariato, nonché per da – Agenzia di	propri volontari da i la responsabilità ci	infortuni e malattie, vile verso i terzi. Tr	, connessi allo svolgi	mento dell'attività di
Gli oneri della suddetta p che provvederà al rimbor			nte (art. 18 comma 3 ogni anno.	del d.lgs. 117/2017),

#### Art. 14 - Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Fano provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento del Comune di Fano approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente.

## Art. 15 - Trattamento dei dati personali dei sottoscrittori della presente convezione

I dati contenuti nella presente convenzione, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018-, saranno trattati dal Comune di Fano, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell' Associazione	dichiara di aver ricevuto la informativa
di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).	

## Art. 16 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono ch	ne l'oggetto contrattuale come def	inito dall'art. 2,
comporta il trattamento di dati personali da parte	dell' Associazione	per conto del
Comune di Fano, così come disciplinato dal Regola	mento UE n. 679/2016 (in seguito	anche indicato
come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in	materia di protezione dei dati persor	nali.
In tal senso il Comune, come rappresentato ed in quall'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio dell'art. 28 del GDPR, l'Associazione		i Dati, ai sensi
Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:		

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la

sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

- I) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita:
- n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

### Art. 17 - Risoluzione

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente in qualunque momento dalla presente Convenzione senza diritto per l'Associazione ad alcun compenso, rimborso o corresponsione a qualsiasi titolo, ove avvengano situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli, o sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuizioni di cui alla presente convenzione o altre motivazioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportune a proprio insindacabile giudizio.

La Convenzione s'intenderà risolta di diritto, previa semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale, e fatto salvo il risarcimento dei danni, per

- gravi e reiterate inadempienze da parte dell'Associazione e dei suoi aderenti alle norme di cui agli articoli che precedono;
- per comportamenti che ledano il buon nome del Comune;
- mancata e/o infedele presentazione della rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art. 10.

In caso di accertate situazioni di mancato adempimento dei compiti previsti nella presente convenzione sarà applicata una decurtazione del 10% delle spese ammissibili a rimborso.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

### Art. 18 - Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

#### Art. 19 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

# Art. 20 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto
Fano, li/_/
Comune di Fano
documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005
L'Associazione
E7 (0000) (AZIOTIO
documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005